



## Istruzioni per il reintegro dell'anticipazione

La contribuzione deve essere effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario. Il bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente causale:

*Cognome Nome - Codice Fiscale dell'aderente – reintegro anticipazione*

Si ricorda la necessità di inviare via email scansione del presente Modulo firmato con allegata ricevuta di disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca, ai seguenti recapiti:

[previgenfondopensione.it@generali.com](mailto:previgenfondopensione.it@generali.com)

[contribuzione.previgen@widecareservices.com](mailto:contribuzione.previgen@widecareservices.com)

### Avvertenze

L'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005 prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.